

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

Per iniziativa della FEDERCORI (Federazione Cori Italiani Chorus Inside Aps Ets), a cui la presente associazione aderisce, è costituita l'Associazione denominata **“FEDERAZIONE ITALIANA DIRETTORI DI CORO APS ETS”** o anche, in breve: **“FEDERDIRETTORI”**.

La FEDERDIRETTORI è associazione di secondo livello e si costituisce quale Federazione di Associazioni di Direttori di Coro, presenti nel territorio italiano, che ne condividano le finalità associative.

La FEDERDIRETTORI si costituisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del Codice civile.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi espressi nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01) che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

La FEDERDIRETTORI aderisce alla FEDERCORI e si uniforma allo Statuto indicato dalla stessa. L'affiliazione alla FEDERCORI è elemento essenziale della presente associazione e l'esclusione dalla Federazione comporta lo scioglimento automatico dell'associazione.

Essa assume la veste di associazione di Promozione sociale (APS) ed Ente del Terzo Settore (ETS) ed adegua il proprio Statuto alla legge 106/2016 e al D. Lgs. 117/2017 assumendo quindi la caratteristica di Associazione di Promozione Sociale ed ente del Terzo Settore.

Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad uno degli albi di APS già esistenti, l'acronimo “APS” diventerà parte integrante della denominazione sociale della associazione.

Art. 2 – Durata - Esercizio finanziario.

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2070. Essa potrà essere prorogata o anticipata con delibera dell'Assemblea dei soci. In caso di proroga non sarà necessario integrare il presente Statuto.

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3 – Sede.

L'Associazione ha sede legale ed operativa in Roma.

L'Associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale, europeo ed extraeuropeo.

Con delibere del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale o istituiti uffici e/o delegazioni e altre sedi operative sul territorio nazionale, europeo ed extraeuropeo senza necessità di integrare il presente statuto, anche nell'ipotesi di trasferimento della sede in altro Stato, dietro consenso del Consiglio Direttivo Nazionale della FEDERCORI e nelle modalità previste dal Regolamento interno della FEDERCORI.

Art. 4 – Scopi sociali, principi e finalità.

L'Associazione, senza fini di lucro e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si costituisce come Federazione e si propone di attuare in ambito internazionale le attività rientranti nell'oggetto sociale della FEDERCORI della quale ne recepisce lo Statuto, tutti i suoi regolamenti, nonché le direttive da essa emanate.

Al fine di raggiungere lo scopo associativo FEDERCORI potrà promuovere la costituzione di enti, associazioni e società, anche di natura commerciale, assumendone direttamente la partecipazione.

L'Associazione persegue le suddette finalità mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Gli scopi associativi, in particolare, sono:

- promuovere il canto corale nelle sue più svariate accezioni, incentivarlo in tutti i settori e qualificarlo sotto il profilo didattico;
- favorire una elevata qualificazione professionale in ambito nazionale dei direttori di coro e aspiranti;
- creare una rete nazionale e favorire la cooperazione tra direttori di coro e aspiranti;
- Sviluppare lo studio della musica corale favorendo la ricerca, la divulgazione dei repertori e lo scambio delle rispettive esperienze;
- mettere a disposizione degli associati servizi e convenzioni stipulate a livello nazionale;
- rappresentare i direttori di coro iscritti ai comitati regionali aderenti;
- promuovere e diffondere l'attività di ricerca, di pratica e di formazione nel settore corale in ambito nazionale;
- istituire corsi di formazione anche permanenti e di aggiornamento professionale;
- affrontare e discutere, in tutti gli aspetti, i problemi attinenti alla diffusione, l'insegnamento e la pratica delle attività di qualificazione professionale dei direttori di coro e aspiranti, la sua estensione, promozione, nonché promuoverne la collocazione e il riconoscimento istituzionale, sociale e culturale;
- valorizzare e verificare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche;
- curare e promuovere la formazione permanente e l'aggiornamento degli iscritti;
- favorire, anche in collaborazione con Aziende, Enti, Organismi, Associazioni, Professionisti, Insegnanti, Docenti, Università, il contatto, l'incontro, la relazione la comunicazione e la formazione di tutti coloro che si occupano, a vario titolo, delle attività di direzione di coro;
- promuovere la diffusione delle conoscenze e l'aggiornamento tecnico, metodologico e scientifico mediante l'organizzazione di giornate di Formazione, Riunioni, Congressi, Seminari, Workshop, Eventi, ecc;

- collaborare, in tutte le modalità e forme necessarie, con Organismi nazionali ed internazionali, con professionisti, Associazioni, Enti, Istituzioni di qualsiasi genere e natura per la promozione, diffusione, divulgazione delle attività corali;
- cooperare fattivamente con FEDERCORI per il raggiungimento degli scopi sociali;
- definire gli standard etici, deontologici e comportamentali degli iscritti;
- istituire un registro interno di soci;
- istituire un registro interno di Enti (Associazioni, Accademie, ecc.) che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e che con essa intendono collaborare nelle forme e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- fornire consulenza scientifica, culturale, metodologica su programmi formativi di ogni genere sia a livello nazionale che internazionale;
- svolgere indagini, esami di verifica, test attitudinali, questionari per verificare le competenze del socio nell'ambito della formazione intrapresa;
- monitorare l'aggiornamento continuo degli iscritti;
- organizzare gruppi di lavoro a livello scientifico su dinamiche etiche, economiche e culturali;
- predisporre centri di documentazione a servizio dei Soci, nonché fornire materiale informativo (anche su supporto informatico);
- costruire biblioteche di consultazione, stabilire relazioni continuative con Enti, pubblici e privati, associazioni di promozione sociale che perseguono finalità affini;
- provvedere all'acquisto e alla distribuzione e pubblicazione di e-book, edizioni fonografiche, audiovisivi, materiale vario d'interesse culturale e pubblicazioni a beneficio dei Soci e/o di tutti gli interessati;
- orientare i Soci nel campo della editoria ed in merito a pubblicazioni di loro interesse;
- svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, fiere, eventi, seminari e ricerche d'ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi statutari;
- stipulare convenzioni con Aziende, Enti pubblici e privati nonché altre Associazioni e professionisti per le attività sociali;
- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi d'ogni genere (anche in formato elettronico e via web) nonché di pubblicazioni periodiche; pubblicare, inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi di bibliografie, riviste, redazionali, newsletter, nonché promuovere in ogni forma e con ogni mezzo le proprie attività istituzionali e sociali;
- partecipare in modo autonomo, assieme a realtà pubbliche e/o private ad attività di progetti nazionali e/o internazionali inerenti al settore di competenza dell'Associazione e della crescita, del miglioramento e dello sviluppo della persona;
- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione di siti web, blog, social network e/o altra presenza su web che abbiano lo scopo di perseguire gli obiettivi statutari e/o promuovere l'Associazione;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale;
- svolgere attività di formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- svolgere attività sociali e favorire l'educazione musicale a sostegno di persone svantaggiate;
- promuovere ed organizzare attività per l'inclusione sociale;
- migliorare la qualità dei servizi culturali e turistici esistenti e creare nuovi servizi;

- svolgere interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- promuovere la cultura della legalità e della pace tra i popoli.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117 del 2017, può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio Direttivo.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 117/2017, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione svolge le attività di interesse generale di cui ai commi precedenti in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali in collaborazione e con il coordinamento di altre Federazioni, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, immobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà aderire e collaborare con altri organismi, federazioni e associazioni aventi scopi similari; potrà inoltre assumere o ingaggiare artisti, animatori, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione. Potrà, inoltre, affiliarsi a uno o più Enti di Promozione Sociale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni e/o dalla Comunità Internazionale.

L'adesione ad altri organismi potrà comportare l'accettazione senza ulteriore ratifica dei loro Regolamenti relativamente all'affiliazione o aderenza alle altre loro norme purché non in contrasto con i principi e scopi dell'Associazione.

L'Associazione, ove necessario e possibile, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, di collaborazioni ed attività occasionale anche, se necessario, ricorrendo ai propri associati.

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 – Patrimonio ed entrate.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Patrimonio e le entrate sono costituiti da:

- a) dalle quote iscrizione e dai contributi degli associati;
- b) dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;

- d) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;
- e) da contributi di soggetti pubblici o privati.

Le richieste di Contributi Pubblici e straordinari in particolare di carattere ministeriale, nazionale, europeo ed extraeuropeo e le relative scelte connesse devono essere preventivamente sottoposte al Consiglio Direttivo della FEDERCORI.

Art.6 - Soci: diritti e doveri.

L'Associazione, a norma dell'art. 35 del CTS, è composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale.

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) **Soci Fondatori:** sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti e doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli ordinari;
- b) **Soci Ordinari:** sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente, o al Vicepresidente, i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo.

Possono assumere la qualifica di socio ordinario i seguenti soggetti:

1. **Associazioni di Direttori di Coro** di qualsiasi regione italiana, che ne facciano richiesta attraverso il proprio legale rappresentante, dichiarando di condividere gli scopi sociali della FEDERCORI;
2. **I singoli Direttori di Coro** che ne facciano richiesta, domiciliati nelle regioni prive di Associazioni costituite e federate; essi potranno esplicitare tutte le attività e le prerogative dei Soci ordinari nell'ambito di Comitati nazionali costituiti per regolamento interno, nelle more che si costituiscano in Associazione registrata istituzionalmente, dichiarando di condividere gli scopi sociali della FEDERDIRETTORI.

L'istanza di ammissione può essere inoltrata anche on-line o perfezionata sul sito dell'Associazione qualora possibile. L'istanza di ammissione deve essere corredata di ricevuta di versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo della FEDERDIRETTORI.

L'ammissione può essere rifiutata e non ratificata dal Consiglio Direttivo della FEDERDIRETTORI solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati.

L'iscrizione è a tempo indeterminato e decade automaticamente senza bisogno di alcuna ratifica da parte del Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento annuale della quota associativa secondo termini e modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo. Non sono Ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. Il versamento della quota associativa da parte dei soci ordinari deve essere effettuato entro il giorno 30 (trenta) del primo mese di ciascun anno finanziario per poter maturare il diritto di voto alle assemblee.

L'Adesione all'Associazione da parte dei Soci comporta:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e dei suoi regolamenti;
- b) il pagamento della quota d'iscrizione, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi;
- c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione;
- d) sottoscrizione e accettazione del codice di condotta e della carta dei valori qualora istituiti;
- e) l'inserimento nel Registro interno dei soci dell'Associazione;
- f) il diritto ad analizzare i libri sociali di cui all'art. 15 del CTS.

Il socio può recedere dall'Associazione senza il diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di Socio può avvenire per:

- a) morosità;
- b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie, dei regolamenti, del codice di condotta e della carta dei valori della Federazione;
- c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d) comportamento scorretto.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. È ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare.

Se non espressamente deliberato le attività di lavoro svolte dai soci in favore dell'Associazione si considerano, salvi gli eventuali rimborsi spese, a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

Art. 7- Quote sociali.

Gli importi delle quote associative, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Art. 8 – Organi sociali.

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- le Commissioni;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 9 - L'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale è sovrana.

Essa è formata dai legali rappresentanti di ogni singola Associazione regionale di Direttori di Coro federata. Qualora in alcune regioni italiane non fossero presenti Associazioni di Direttori formalmente costituite e federate, si procederà alla costituzione di Comitati nazionali, i cui direttori eleggeranno democraticamente un rappresentante per l'Assemblea generale. I Comitati regionali si intendono costituiti per regolamento interno, nelle more della formalizzazione quali Associazioni regionali registrate in forma istituzionale.

Sono ammesse due deleghe.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente dell'Associazione o da diverso organo eventualmente previsto dallo Statuto, almeno 20 (venti) giorni prima, mediante avviso scritto affisso presso la sede dell'Associazione e presso tutte le eventuali sedi secondarie e amministrative oppure spedito con lettera raccomandata o inviato a mezzo posta elettronica o telefax a tutti gli aventi diritto a parteciparvi o pubblicato a mezzo stampa o sul sito ufficiale dell'Associazione almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa, previa comunicazione obbligatoria, pena la non validità della seduta, alla FEDERCORI che può indicare un'altra data per lo svolgimento del Congresso.

La FEDERCORI ha diritto ad inviare un proprio delegato avente funzioni consultive e di controllo.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento dell'Assemblea Generale, nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La convocazione deve essere inviata, salvo che non sia pubblicata a mezzo stampa o sul sito ufficiale dell'Associazione, all'indirizzo o alla casella di posta elettronica o al numero di telefax dell'avente diritto al voto indicato nella richiesta di iscrizione ovvero risultante dalla comunicazione depositata alla Segreteria in data successiva. Copia dell'avviso di Convocazione deve essere inviata via mail alla Federazione.

L'assemblea è dotata dei seguenti poteri:

- a) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Organo di Controllo;
- b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, entro il 30 Giugno, per approvare il Bilancio dell'esercizio precedente e per fornire al Consiglio Direttivo le linee programmatiche per il successivo.

L'Assemblea Generale si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richiede il Consiglio Direttivo o la metà degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di suo impedimento, essa è presieduta dal Vicepresidente su delega del Presidente, o da persona designata dall'Assemblea. L'Assemblea, a discrezione del Consiglio Direttivo, può svolgersi anche con l'ausilio di strumenti informatici (quali skype, ecc) senza la necessaria presenza fisica dei rappresentanti aventi diritto a parteciparvi. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea all'uopo nominato dall'assemblea e restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Copia dei verbali di assemblea con i relativi allegati devono essere inoltrati via mail alla FEDERCORI entro venti giorni dall'Assemblea.

Art. 10 - Consiglio Direttivo.

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone da tre a ventuno membri: Presidente, uno o due Vicepresidenti, Segretario e Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale tra gli associati in regola con le disposizioni del presente statuto, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Le candidature redatte su apposito modello disponibile presso la Segreteria Generale dell'Associazione (istituita presso la sede legale o altra sede pubblicizzata sul sito dell'associazione) devono essere depositate presso la stessa almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea elettiva.

La metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo devono avere uno dei seguenti requisiti:

- Diploma di conservatorio v. o. / Laurea triennale / Laurea Specialistica o titolo internazionale equipollente;
- Lauree universitarie inerenti materie culturali, musicali, umanistiche o titolo internazionale equipollente;
- Esperienza nell'organizzazione di eventi culturali e non, con relativi attestati;

- Esperienze musicali, culturali lavorative certificate.

Detta disposizione si intende automaticamente inapplicabile qualora possa venire in contrasto con norme in materia di enti senza scopo di lucro di futura emanazione.

Il Consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e, pertanto potrà compiere, in persona del suo Presidente, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, responsabili, determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto da recapitarsi a mezzo posta elettronica o telefax almeno 48 ore prima della riunione o mediante avviso pubblicato sul sito.

Il Consiglio Direttivo Nazionale redige il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS e delle relative linee guida del Ministero del Lavoro e, al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del CTS, redige il bilancio sociale.

Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso per lo svolgimento del proprio incarico, salvo diversa deliberazione assembleare.

Qualora dovesse venir meno uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, si provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione. I consiglieri cooptati resteranno in carica sino alla successiva Assemblea Generale che potrà confermarli o sostituirli; il mandato dei consiglieri cooptati scadrà alla stessa data del mandato dei consiglieri eletti.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni al Vicepresidente; la delega dovrà essere data per iscritto.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Può essere nuovamente eletto Presidente o assumere altre cariche elettive indipendentemente dalla durata dell'ultimo mandato.

Art. 12 - Vicepresidente.

Il Vicepresidente può sostituire il Presidente nelle sue funzioni per delega scritta dello stesso o, in caso di forza maggiore, per delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità ed urgenza può mettere in atto provvedimenti che avranno piena efficacia solo se ratificati dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Segretario Generale.

Il Segretario Generale dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo e tiene il libro dei verbali dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo. Tiene ed aggiorna il libro dei soci; predispose, di concerto con il Tesoriere, gli elementi necessari alla redazione del bilancio della gestione annuale. La carica di Segretario e Tesoriere può essere ricoperta anche da un solo componente del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Tesoriere.

Il Tesoriere gestisce il patrimonio associativo nell'ambito del mandato stabilito dal Consiglio Direttivo.

Inoltre, il Tesoriere ha la responsabilità della cassa dell'Associazione, tiene i libri contabili e gli altri eventualmente richiesti dalle vigenti disposizioni di legge o statutarie, predispone i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione al fine di sottoporli al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea Generale per la loro approvazione.

Il Tesoriere è autorizzato ad operare sul conto corrente della FEDERDIRETTORI ed a depositare la propria firma per le operazioni di incasso e pagamento.

Art. 15 - Le Commissioni

Con delibera del Consiglio Direttivo, che ne cura anche l'approvazione dei relativi Regolamenti, possono essere istituite una o più Commissioni permanenti senza necessità di integrare il presente statuto.

I membri delle Commissioni permanenti sono eletti dal Consiglio Direttivo e svolgono la loro attività secondo quanto stabilito dal Regolamento di riferimento.

Art. 16 – Organo di controllo

Al superamento dei limiti di cui all'art. 30 CTS viene nominato l'Organo di Controllo dall'Assemblea. L'Organo di Controllo può essere anche monocratico. Se collegiale deve essere formato da tre membri effettivi.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2392, 2° comma, c.c.

L'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 CTS, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti anche se monocratico, purché sia costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 - Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea Generale, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, può decidere se nominare un Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Revisore Unico deve essere iscritto al Registro dei Revisori legali dei Conti e qualora eletto ha gli stessi compiti e funzioni del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso di sua elezione, per volontà dell'assemblea Generale o per obbligo di legge, si compone di un Presidente, due membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi e supplenti sono eletti dall'Assemblea Generale in una lista unica scelta tra persone di accertata competenza contabile o amministrativa e possono essere scelti anche tra non soci.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Legali dei Conti ed è eletto dall'assemblea Generale su lista a parte.

Al Collegio è demandato il controllo e la verifica di legittimità a compatibilità (tra il patrimonio disponibile e le previsioni di spesa) della gestione amministrativa dell'Associazione; esso esamina il conto economico preventivo, le variazioni ed il conto consuntivo presentando apposita relazione annuale all'Assemblea Generale. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo di legittimità sugli atti, sulle spese e sulle entrate degli organi centrali dell'Associazione.

Il Collegio è convocato dal suo Presidente, tramite il Segretario Generale dell'Associazione che funge da cancelleria del Collegio.

L'avviso di convocazione viene comunicato ai componenti il Collegio almeno 7 giorni prima della riunione, salvo i casi in cui sia necessario adottare deliberazioni urgenti. Il Collegio delibera a maggioranza assoluta con la presenza di tre dei suoi membri, effettivi o supplenti; questi ultimi sono convocati in sostituzione dei membri effettivi in caso di impedimento degli stessi.

Tutti i componenti il Collegio partecipano alle riunioni degli Organi deliberanti.

Il Collegio non viene meno in caso di decadenza degli altri organi.

Per la sostituzione o per la decadenza dei Revisori valgono le disposizioni stabilite dal Codice Civile in materia.

Il primo Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico è nominato entro due anni dal Consiglio Direttivo, il quale è competente anche nella scelta della composizione dell'Organo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico resta in carica fino alla prossima Assemblea Generale elettiva.

Art. 18 - Collegio dei Probiviri

L'Assemblea Generale, se lo ritiene opportuno o se imposto dalla legge, può decidere se nominare il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri ha competenza in ordine alle infrazioni alle norme statutarie e regolamentari ed alle deliberazioni degli organi dell'Associazione. Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea Generale in lista unica fra persone di accertata competenza giuridica e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati all'Associazione. Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il Presidente che ne convoca, tramite il Segretario, le successive. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tre dei suoi componenti (effettivi o supplenti) tra cui il Presidente e delibera a maggioranza dei presenti

Il Collegio giudica secondo giustizia ed equità nel rispetto della legislazione vigente, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, assicurando il diritto di difesa. Le decisioni devono essere motivate. Il Collegio può deliberare nei confronti dei Soci i seguenti provvedimenti (congiunti o disgiunti):

- a) richiamo;
- b) diffida;
- c) deplorazione;
- d) multa;
- e) sospensione dalla qualifica e dall'attività anche in via cautelativa;
- f) radiazione.

Le decisioni sono provvisoriamente esecutive, salva la facoltà per il Consiglio Direttivo di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, l'efficacia esecutiva della decisione impugnata. La mancata proposizione del ricorso d'appello nel merito rende inefficace l'istanza di

sospensione. Tutti i provvedimenti sanzionatori sono ricorribili dagli interessati; il ricorso va presentato al Consiglio Direttivo, a pena di inammissibilità entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di primo grado. Il Consiglio Direttivo emette provvedimento motivato e rinvia il tutto al Collegio dei Probiviri il quale dovrà giudicare entro i successivi 30 giorni. I Componenti il Collegio non possono ricoprire alcun altro incarico nell'Associazione. Tutti i Componenti il Collegio partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea Generale dei Soci. Il Collegio non decade in caso di decadenza anticipata degli altri Organi dell'Associazione.

Fin quando l'Assemblea Generale non decide di nominare il Collegio dei Probiviri, le sue funzioni sono demandate al Consiglio Direttivo e il ricorso alle sue decisioni va presentato all'Assemblea Generale che deciderà alla prima seduta utile.

Art. 19 – Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari, i quali esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 20 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del D.lg.vo 117/2017 la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto calcolato sulla base della retribuzione annua lorda.

Art. 21 – Libri sociali.

L'Associazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.lgs. n. 117/2017, adotta i libri sociali e le scritture contabili di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

L'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali riguarda in particolare:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- il libro degli associati o aderenti

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, dell'Organo di Controllo, delle Commissioni e del Collegio dei Probiviri;
- il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale.

Art. 22 - Cariche Sociali

La durata delle cariche è prorogata, rispetto alla originaria scadenza, fintanto che non si sia provveduto alla elezione dei nuovi componenti degli organi sociali secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento interno della FEDERDIRETTORI.

Tutte le cariche sociali conferite ai Soci sono gratuite, salvo l'eventuale rimborso spese documentato se preventivamente autorizzato.

Le cariche di componenti degli Organi, ai diversi livelli, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri sono tra loro incompatibili.

Art. 23 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il termine di approvazione definitiva del bilancio d'esercizio nell'Assemblea Generale dei soci della FEDERDIRETTORI è fissato al 30 Giugno dell'anno successivo a quello di competenza.

Il Bilancio d'esercizio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre precedente all'anno interessato.

Il progetto di Bilancio d'esercizio Consuntivo e Preventivo con connessa relazione predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo della FEDERDIRETTORI deve essere sottoposto a ratifica del Consiglio Direttivo della FEDERCORI, solo in seguito a parere positivo mediante un'apposita relazione scritta potrà essere presentata all'Assemblea Generale della FEDERDIRETTORI per l'approvazione definitiva.

È fatto divieto di dividere, fra i soci, i proventi delle attività ed eventuali residui di bilancio, sia in forma diretta che indiretta. Gli eventuali avanzi di gestione saranno utilizzati esclusivamente per attività istituzionali previste dallo statuto. Tutte le delibere dell'Assemblea Generale dei soci e del Consiglio Direttivo, ivi compreso i rendiconti, oltre ad essere trascritte nell'apposito libro dei verbali, dovrà essere messo a disposizione dei soci, presso la sede sociale, per i 15 giorni successivi all'approvazione.

Art. 24 - Provvedimenti disciplinari e monitoraggio

L'inadempienza da parte del Consiglio Direttivo o di altri organi sociali della FEDERDIRETTORI nell'attuazione e rispetto del presente Statuto, delle delibere degli organi sociali, dei regolamenti della FEDERCORI, del regolamento interno ed altri vigenti, inoltre la manifestazione di comportamenti che ledono lo spirito associativo o l'onore delle persone, rilevati dal Consiglio Direttivo della FEDERCORI, comporterà il commissariamento immediato del Consiglio Direttivo o di altri organi o anche solo di alcuni componenti.

Anche il mancato invio di documentazioni richieste dalla FEDERCORI e l'utilizzo improprio del nome e del marchio registrato può comportare il commissariamento.

La FEDERCORI potrà procedere al commissariamento con nomina diretta di commissari che resteranno in carica fino a nuove elezioni o, nei casi più gravi, fino allo scioglimento della FEDERDIRETTORI.

La FEDERCORI può incaricare un delegato che potrà effettuare delle visite periodiche con caducità e preavviso a sua discrezione, per monitorare l'andamento della FEDERDIRETTORI

In tale occasione potrà richiedere a sua discrezione di incontrare il Consiglio Direttivo, i membri dell'Assemblea Generale, gli altri organi sociali e tutti i soci, i quali presenteranno una relazione

generale scritta sull'andamento delle attività, sul loro operato, potrà avere accesso e approfondire i libri e i documenti dell'Associazione per constatare l'andamento e il rispetto del presente Statuto, dello statuto FEDERCORI e dei regolamenti vigenti, la FEDERCORI può richiedere in ogni momento nelle modalità stabilite tutte le documentazioni e atti che ritiene opportuno.

In caso di inadempienze rilevate dal delegato l'Associazione può essere sospesa momentaneamente in attesa di provvedimenti da parte del Consiglio Direttivo della FEDERCORI.

Art. 25 - Organi periferici

In ciascuna regione italiana può essere istituita una sede regionale della FEDERDIRETTORI.

Il Consiglio Direttivo provvederà ad emanare apposito Regolamento per il funzionamento degli organi periferici che dovrà essere approvato dalla prima Assemblea utile.

Art. 26 - Funzionamento organi periferici. - autonomia e responsabilità giuridica

Le Associazioni regionali sono associazioni giuridicamente ed amministrativamente autonome.

Esse rispondono direttamente dei propri comportamenti e delle obbligazioni assunte.

Pertanto, nessuna corresponsabilità della FEDERDIRETTORI può essere invocata rispetto a comportamenti e obbligazioni assunti dalle Associazioni regionali e viceversa.

Inoltre, la FEDERDIRETTORI non risponde a nessun titolo, ragione e causa e, in particolare per il fatto dell'adesione delle rappresentanze delle singole regioni, delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente da tali strutture o dalle persone che le rappresentano. Eventuali rapporti di natura amministrativa e/o finanziaria disposti dalla FEDERDIRETTORI a favore delle rappresentanze delle singole regioni, costituiscono un'attività di assistenza propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità da parte di quest'ultima.

Art. 27 – Funzionamento organi periferici. – ULTERIORI NORME

Con delibera dell'Assemblea ordinaria possono essere emanati Regolamenti che disciplineranno altri aspetti peculiari del funzionamento degli organi periferici e disposizioni in caso di mancato rispetto delle stesse e di quelle previste nel presente statuto, ivi compreso l'eventuale commissariamento della singola Associazione regionale. I Regolamenti acquisiranno efficacia dalla data di pubblicazione sul sito della FEDERDIRETTORI senza necessità di adeguare il presente statuto.

Art. 28 - Utilizzo di nome, marchio e logo

Il logo della FEDERDIRETTORI oltreché simboli, diciture e marchi della stessa possono essere utilizzati dai soci tesserati e dagli Enti affiliati, previo consenso scritto, a condizione di essere in regola con il versamento della quota annuale e con le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti vigenti.

Art. 29 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea.

Verificatosi lo svolgimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, qualora istituito e reso obbligatorio per legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni indicate nell'articolo 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Eventuali modifiche normative in materia saranno automaticamente recepite senza necessità di modifica o integrazione del presente articolo.

Art. 30 -Statuto/regolamenti

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea. L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono essere approvati dall'Assemblea.

Art. 31 - Collegio arbitrale.

Tutte le eventuali controversie tra gli associati, o tra l'Associazione ed i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, soci dell'Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuno delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale ove vi è la sede legale dell'Associazione. Il deliberato del Consiglio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del loro arbitrale.

Art. 32 - Rimandi.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dal Libro Primo, Capo II, art. 36 e seguenti del Codice Civile, al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, allo statuto ed ai regolamenti dell'Associazione e degli Enti di Promozione Sociale ai quali si affilierà ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma il 29.12.2021